

VISTO l'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la soppressione della Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (di seguito denominata Agenzia), prevista dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il successivo comma 31-septies del medesimo articolo 7, che sopprime gli articoli 102 e 103 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 31-ter e 31-septies dell'articolo 7 del predetto decreto-legge, il Ministero dell'Interno succede a titolo universale alla soppressa Agenzia, con il contestuale trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio, compreso il fondo di cassa;

VISTO, altresì, il comma 31-quater del richiamato articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone che con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'Interno;

VISTO l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010 , n. 225 il quale fissa al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata allo stesso, tra cui risulta compreso quello di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il D.P.C.M. del 25 marzo 2011 con il quale il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 è stato prorogato al 31 dicembre 2011;

VISTO l'articolo 15, comma 5, del decreto-legge del 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modifiche e integrazioni, concernente il regolamento di



organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno;

DECRETA

Articolo 1 (Trasferimento di funzioni)

- 1. Le funzioni della soppressa Agenzia, a norma dell'articolo 7, comma 31 ter dei decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, trasferite al Ministero dell'interno, continuano ad essere esercitate dall'Unità di Missione di cui al Decreto Ministeriale del 31 luglio 2010 in attesa della costituzione presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali di un Ufficio dirigenziale generale. L'Ufficio dirigenziale, istituito con separato provvedimento ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge compiti di gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
- 2. L'Ufficio riceve gli indirizzi programmatici dal Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 2.
- 3. Le sezioni regionali dell'Albo sono gestite dalle prefetture dei capoluoghi di regione secondo gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 (Consiglio direttivo dell'Albo nazionale)

- 1. E' istituito, presso il Ministero dell'Interno, un Consiglio direttivo dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali.
- 2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Ministro dell'Interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interri e Territoriali, dal Capo del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie; da due Prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni; dai Presidenti di ANCI ed UPI o dai loro delegati; da un rappresentante dell'UPI.
- 3. Il Ministro dell'Interno su proposta del Consiglio direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali:



- a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa vigente;
- b) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 1 e 6 sugli appositi capitoli di bilancio assegnati al competente centro di responsabilità, per la successiva attribuzione all'Ufficio dirigenziale generale;
- c) definisce il fabbisogno di Segretari Comunali e Provinciali, approva i bandi dei concorsi per l'iscrizione all'Albo e definisce le modalità della partecipazione ai corsi per l'accesso in carriera;
- d) [lettera non ammessa alla registrazione dalla Corte dei Cont];
- e) fornisce gli indirizzi per la gestione dei beni strumentali e patrimoniali riportati negli elenchi A e B, che in allegato costituiscono parte integrante del presente decreto, ai fini del rispetto della destinazione alle funzioni istituzionali relative alla gestione dell'Albo ed ai compiti assegnati alla Scuola.
- 4. Il Consiglio direttivo fornisce all'Ufficio dirigenziale generale gli indirizzi programmatici per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1. In particolare:
 - a) stabilisce i criteri generali per la tenuta dell'Albo, le iscrizioni, le sospensioni, le cancellazioni, la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti;
 - b) definisce le modalità della partecipazione ai corsi per la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione;
 - c) dispone l'assegnazione dei segretari comunali alle sezioni regionali dell'Albo in base ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 465/1997;
 - d) nomina l'autorità competente per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55 bis del decreto legislativo n. 165/2001, che provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti, salvo che tale competenza sia attribuita ai prefetti delle sezioni regionali in relazione all'entità della sanzione.
- 5. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non è previsto alcun tipo di compenso né di rimborso spese a carico del bilancio dello Stato.
- 6. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'ANCI e l'UPI provvederanno autonomamente a qualunque onere connesso alla partecipazione dei propri rappresentanti al Consiglio direttivo.



Articolo 3

(Personale con contratto a tempo indeterminato della soppressa Agenzia e relativo trattamento economico)

- 1. Il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dalla soppressa Agenzia, anche in posizione di comando presso altre Amministrazioni, è inquadrato nei ruoli del Ministero dell'interno e sarà assegnato all'Ufficio dirigenziale generale, di cui all'articolo 1, comma 1, ed alle sezioni regionali dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, secondo la tabella di comparazione, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- 2. Il personale di cui al precedente comma 1 mantiene, a norma del sopra richiamato articolo 7, comma 31-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, in godimento all'atto dell'inquadramento e conserva il trattamento previdenziale di provenienza.
- 3. Il personale di cui al comma 1, in posizione di comando presso altre Amministrazioni, permane nella posizione suddetta fino alla scadenza.

Articolo 4 (Contratti di lavoro a tempo determinato)

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato derivante da contratti stipulati dalla soppressa Agenzia continua ad operare presso l'Unità di Missione e sarà assegnato all'Ufficio dirigenziale generale di cui all'art. 1 e alle sezioni regionali fino alla data di scadenza dei contratti stessi.

Articolo 5 (Utilizzo dei Segretari in disponibilità)

1. Il Ministero dell'interno può avvalersi, al pari delle altre Amministrazioni, della specifica professionalità dei segretari comunali e provinciali. Durante il periodo di effettivo utilizzo il termine di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, resta comunque sospeso.



Articolo 6
[Articolo non ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti]

Articolo 7 (Disposizioni di natura finanziaria e contabile)

- 1. Le risorse finanziarie da assegnare al centro di responsabilità "Dipartimento per gli affari interni e territoriali" per le finalità di cui all'articolo 1 [parole non ammesse alla registrazione dalla Corte dei Conti] derivano:
- dalla riassegnazione delle somme affluite su apposito capitolo di entrata, corrispondenti ai diritti di segreteria versati da comuni e province ai sensi della legge 8 giugno 1962, n.604;
- dalla riassegnazione delle somme affluite sul citato capitolo di entrata, corrispondenti ai rimborsi dovuti da comuni e province per l'impiego dei segretari per supplenze e reggenze e ai rimborsi dovuti da parte di pubbliche amministrazioni per l'impiego, a qualunque titolo, dei segretari;
- dalle somme trattenute dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione alla soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e comunali di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da assegnare ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- 2. Su apposito articolo del cennato capitolo di entrata sarà versato per essere riassegnato ai capitoli di spesa dell'indicato Centro di responsabilità il fondo cassa della soppressa Agenzia rilevato alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Articolo 8 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto è soggetto a registrazione da parte della Corte dei Conti ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA, lì 23 maggio 2012

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(f.to Cancellieri)

(f.to Viceministro Grilli)

Registrato alla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2012 Interno, Reg. n. 6 Fog. n. 376.

TABELLA DI COMPARAZIONE	
COMPARTO MINISTERI	ENTI LOCALI
DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DELL'AREA I	QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE
TERZA AREA- Fascia 7	
TERZA AREA- Fascia 6	
TERZA AREA- Fascia 5 (C3 S)	CATEGORIA D - D6
TERZA AREA - Fascia 4 (C3)	CATEGORIA D - D5
TERZA AREA - Fascia 3 (C2)	CATEGORIA D - D4
	CATEGORIA D - D3
TERZA AREA - Fascia 2 (C1S)	CATEGORIA D - D2
TERZA AREA - Fascia 1 (C1)	CATEGORIA D - D1
SECONDA AREA Fascia 6	CATEGORIA C - C5
SECONDA AREA Fascia 5	CATEGORIA C - C5
	0.7700000
SECONDA AREA Fascia 4 (B3 S)	CATEGORIA C - C4
SECONDA AREA Fascia 3 (B3)	CATEGORIA C - C3
	CATEGORIA C - C2
	CATEGORIA C - C1
SECONDA AREA Fascia 2 (B2)	CATEGORIA B - B7
	CATEGORIA B - B6
	CATEGORIA B - B5
	CATEGORIA B - B4
	CATEGORIA B - B3
ECONDA AREA Fascia 1 (B1)	CATEGORIA B - B2
	CATEGORIA B - B1
RIMA AREA - Fascia 3	
RIMA AREA - Fascia 2 (A1 S)	CATEGORIA A - A5
1 doud 2 (A1 0)	CATEGORIA A - A4
RIMA AREA - Fascia 1 (A1)	CATEGORIA A - A3
	CATEGORIA A - A2
	CATEGORIA A - A1

